



Istituto di Istruzione Superiore - LICEO BOCCHI-GALILEI

Indirizzi: Classico, Linguistico, Scientifico, Scienze Applicate, Scienze Umane

Viale Dante, 4 - 45011 - ADRIA (RO) - Tel. e fax: 0426 21107

Codice Fiscale: 90016140296 - Codice Meccanografico: ROIS00100E

Email rois00100e@istruzione.it - rois00100e@pec.istruzione.it



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

Circ. n. 769

Adria 21 agosto 2017

Ai genitori degli studenti delle classi 1[^] e 2[^]

Al Sito Web dell'Istituto

Alla DSGA

Agli Atti

E p.c. al personale ATA

Oggetto: vaccinazione alunni – legge n. 119 del 31 luglio 2017.

Ai sensi della Circolare MIUR prot. n. 1622 del 16/08/2017, al fine di dare attuazione al decreto-legge n.73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017, in materia di prevenzione vaccinale, si informano i genitori che le scuole hanno il compito di acquisire la documentazione relativa all'obbligo vaccinale e devono segnalare alla ASL territoriale di competenza l'eventuale mancata presentazione di questa documentazione.

Di seguito si forniscono le indicazioni sui documenti che andranno consegnati alla scuola per attestare la situazione vaccinale.

Per maggiore chiarezza si indicheranno con **Caso A, B, C o D** le possibilità tra loro alternative:

Caso A: Se lo studente ha effettuato tutte le vaccinazioni obbligatorie, andrà consegnata idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (ad es. attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente o certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL competente o copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL, in quest'ultimo caso, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni dovranno verificare che la documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente indispensabili per attestare l'assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti dal decreto-legge);

Caso B: Se si è momentaneamente impossibilitati a richiedere all'ASL la documentazione, in alternativa, potrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare utilizzando l'allegato 1.

Caso C: Se non sono ancora state effettuate tutte le vaccinazioni, andrà presentata copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente; detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell'anno scolastico di cui trattasi. La presentazione della richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso modello di dichiarazione sostitutiva (allegato 1).

Caso D: In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più documenti di seguito indicati e rilasciati dalle autorità sanitarie competenti attestanti la situazione:

a) attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale (art. 1, co. 3);

b) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica (art. 1, co. 2);

Per l'anno scolastico 2017/2018, la documentazione (copia del libretto di vaccinazioni vidimato dall'azienda sanitaria locale o il certificato vaccinale o un'attestazione delle vaccinazioni effettuate, rilasciati dall'azienda sanitaria locale) dovrà essere presentata alla scuola **entro il 31 ottobre 2017** (termine riferito a tutti i gradi di istruzione esclusa la scuola dell'infanzia)

Come già ricordato, in alternativa, sarà possibile presentare una dichiarazione sostitutiva (allegato1) che entro il 10 marzo 2018 dovrà essere seguita dalla documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione.

Si riporta quanto evidenziato nella citata Circolare Ministeriale in caso di mancato adempimento degli obblighi di legge: "in caso di mancata osservanza della presentazione dell'idonea documentazione entro i termini stabiliti dalla legge sopra richiamati, il dirigente scolastico, o il responsabile del servizio, nei successivi 10 giorni, effettua la segnalazione all'azienda sanitaria locale (art. 3, commi 2 e 3) al fine di attivare quanto previsto dall'art. 1, co. 4. In ogni caso la mancata presentazione della documentazione, nei termini previsti, non determina la decadenza dell'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami. La documentazione dovrà essere acquisita anche per le alunne e gli alunni che già sono iscritte e iscritti e frequentano l'istituzione scolastica".

Per ulteriori informazioni la segreteria didattica della scuola è aperta dalle ore 10.00 alle ore 13.00 nei seguenti giorni: Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì – Venerdì – Sabato.

Infine, si fa presente che, al fine di informare le famiglie in merito all'applicazione dei nuovi obblighi vaccinali, il Ministero della Salute ha messo a disposizione il numero verde 1500 e un'area dedicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.salute.gov.it/vaccini



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvia Polato